

REGOLAMENTO PER LE VIDEORIPRESE E LE TRASMISSIONI DELLE SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1 (Finalità)

Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati, in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 10 e 38 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267 del 2000). Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza (D. Lgs. n. 196/2003) e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

ART. 2 (Funzioni)

Il Comune di Novi di Modena , ispirandosi ai principi di obiettività dell'informazione e di pluralismo informativo, assume idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del Consiglio comunale, con l'unico scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Il Consiglio comunale attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico - amministrativa dell'Ente.

ART. 3 (Informazione sull'esistenza di telecamere)

Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive e sul web, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

Sono autorizzabili le riprese relative esclusivamente a sedute consiliari pubbliche; in ogni caso l'angolo di ripresa dovrà essere tale da non inquadrare in volto il pubblico eventualmente presente.

Le riprese saranno successivamente pubblicate sul sito istituzionale dell'ente e conservate per i successivi cinque anni.

ART. 4

(Autorizzazione per l'accesso della strumentazione)

L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di video ripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere autorizzati nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali, dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- Generalità del responsabile e del titolare (del trattamento dei dati connessi) delle riprese
- Modalità delle riprese;
- Finalità perseguite;
- Modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta).

L'autorizzazione fornita avrà validità massimo annuale e, comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. , restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità per le eventuali violazioni delle norme richiamate. Il diniego alla videoripresa viene deciso dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

ART. 6

(Limiti alle riprese televisive)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, dati personali e sensibili ai sensi della legge. La decisione in merito è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 7

(Limiti di trasmissione e commercializzazione)

La diretta è consentita in ambito locale, nazionale e sul web.

Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.

E' vietata la registrazione, la diffusione anche parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell' informazione pubblica completa e trasparente.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato.

Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini, non sarà più ammesso ad effettuare le riprese e decadrà dal relativo diritto su comunicazione del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

ART. 8

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 9
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.